

# **TUGA 3 SRL**

**Sezione del MOG 231/01**

## **MISURE DI TRASPARENZA E DI DIRITTO DI ACCESSO**

**(Parte integrante del Modello Organizzativo D.Lgs. n. 231/2001)**

Nel rispetto agli obblighi di conformità al D.Lgs. n. 33/2013 (riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni) come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, anche tenuto conto della legge n. 190/2012.

## **LA TRASPARENZA COME STRUMENTO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Un ruolo sempre più centrale per arginare la corruzione amministrativa è affidato alla *trasparenza* che impone agli enti destinatari *ex lege* di dovere agire correttamente rendendo conoscibile alla collettività la propria attività.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti privati previsti *ex lege* allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e comunque di pubblico interesse e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e comunque di pubblico interesse.

Gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di dati, documenti e informazioni e di accesso civico da parte degli enti destinatari sono previsti dal D.Lgs. n. 33/2013: “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

### **§**

#### **TUGA 3 SRL, IN COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E DI ACCESSO CIVICO (nella conformità al D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016)**

Nelle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1134/2017, l’accreditamento è ricondotto all’esercizio di una funzione amministrativa e, in quanto tale, qualificabile come attività di *pubblico interesse*, e perciò rilevante ai fini dell’applicazione delle previsioni contenute nell’art. 2 bis introdotto dal D.Lgs. n. 97/2016, di modifica del D.Lgs. n. 33/2013.

Le attività di pubblico interesse, ai fini dell’applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013, sono quelle svolte in funzione strumentale o sostitutiva della pubblica amministrazione per il perseguimento degli scopi istituzionali della stessa. Sono certamente ricomprese le attività di interesse pubblico così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti.

In via esemplificativa, le funzioni amministrative che rilevano per l’individuazione dell’attività di pubblico interesse possono comprendere le attività di istruttoria in procedimenti di competenza delle amministrazioni affidanti, le funzioni di accertamento, di certificazione e di accreditamento, il rilascio di autorizzazioni o concessioni in proprio ovvero in nome e per conto dell’amministrazione affidante.

Si considerano attività di pubblico interesse quelle relative altresì alla gestione di servizi pubblici e alla produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni.

Nelle società, nelle associazioni, nelle fondazioni e negli enti di diritto privato è necessario distinguere chiaramente le attività di pubblico interesse da quelle svolte in concorrenza con altri operatori economici o in regime di privativa.

L'ambito soggettivo di applicazione delle norme sulla trasparenza e sull'accesso civico riguarda tra gli altri, anche queglii “(...) enti di diritto privato, comunque denominati, con bilancio superiore a € 500.000,00, i quali siano finanziati in modo maggioritario da P.P.AA.”. Secondo la normativa citata, tali soggetti sono tenuti ad osservare, in quanto compatibili, gli obblighi di trasparenza, ivi compresi gli istituti di accesso civico, e ad adottare misure integrative rispetto al MOG 231, ai sensi della legge n. 190/2012 (art. 2 bis, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013).

TUGA 3 Srl, quale ente di diritto privato, rientra, come requisiti contabili e come soggetto accreditato e finanziato in modo maggioritario dalla P.A., tra i destinatari degli obblighi di trasparenza e di accesso civico appena esplicitati.

Ciò detto, TUGA 3 Srl, dopo avere adottato ed applicato il proprio Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, individuando procedure che possano prevenire la consumazione dei c.d. reati presupposto, a tutela della responsabilità dell'ente, intende creare un'apposita Sezione dedicata agli obblighi di trasparenza e di accesso civico che va ad integrare il MOG 231 della Società.

## §

### **“Responsabile della trasparenza”**

TUGA 3 Srl è tenuta alla nomina di un *Responsabile della trasparenza* che, nel caso di specie, è stato individuato nella persona di Milena Cresci.

Il *Responsabile della trasparenza* svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, svolgendo le segnalazioni del caso nelle ipotesi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

I responsabili degli uffici/reparti della Società garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.

Il *Responsabile della trasparenza* controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico e segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia

di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'Amministratore Unico, ai fini dell'eventuale attivazione, se del caso, anche di procedimenti disciplinari.

## §

### **Gli adempimenti in materia di trasparenza della TUGA 3 Srl**

La Società è tenuta:

- alle iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
- alla pubblicazione dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013;
- alla realizzazione della sezione "*Società trasparente*" nel proprio sito internet;
- alla previsione di una funzione di controllo e monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- all'organizzazione di un sistema che fornisca risposte tempestive ai cittadini (c.d. accesso civico) anche alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 (c.d. accesso civico generalizzato);
- alla definizione di misure, modi e iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione;
- alla definizione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'art. 43, comma 3, D.Lgs. 33/2013;
- alla definizione di specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

## §

### ***"Società trasparente"***

La TUGA 3 Srl è tenuta a costituire sulla home page del proprio sito web un'apposita Sezione denominata "*Società trasparente*", in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

L'accesso ai dati e alle informazioni pubblicate nella sezione "*Società trasparente*" non può essere limitato da una preventiva richiesta di autenticazione ed identificazione in quanto è che espressamente previsto dalla legge il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente (art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013).

L'obiettivo è quello di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati richiesti dalla normativa. In particolare si individua nella persona del *Responsabile della trasparenza*, il soggetto che si occupa della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati, presenti nella sopra citata Sezione del sito internet di TUGA 3 Srl.

La Società, per il tramite del *Responsabile della Trasparenza*, pubblica, quindi, i dati secondo le scadenze previste dalle legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio di tempestività ossia in tempo utile a consentire ai portatori di interesse di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge.

Rimangono ferme le competenze dei responsabili delle singole aree aziendali con riferimento agli adempimenti di pubblicazione previsti dalle normative vigenti, quali la comunicazione, il controllo e l'aggiornamento sui dati relativi alla propria area, nonché la segnalazione al *Responsabile della trasparenza* delle eventuali inesattezze o carenze. Ciascuno di questi dovrà, dunque, trasmettere al *Responsabile della trasparenza* le informazioni di sua competenza utili e necessarie al corretto adempimento dei predetti compiti, nonché periodicamente verificare la correttezza delle stesse.

Secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, come precisato anche dalla delibera ANAC n. 1310/2016, documenti, informazioni e dati oggetto di specifici obblighi di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti *ex lege* tra cui quelli dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

## §

### **Dati e informazioni oggetto di pubblicazione**

Per l'organizzazione dei diversi "link" si fa riferimento alla tabella allegata alla delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017, seppur compatibilmente alla struttura organizzativa e alle attività svolte dalla Società.

L'ANAC precisa che il criterio della "compatibilità" va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente.

## §

### **Trasparenza e Privacy**

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il principio di riservatezza e di protezione dei dati sensibili visto anche, ad esempio, l'ampliamento, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, della possibilità di consultazione dei dati relativi alle "pubbliche amministrazioni" da parte di cittadini.

Il legislatore ha previsto precisi limiti a tale “*accesso civico*” per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati possano essere gravemente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di documenti che riportino delicate informazioni personali. Infatti occorre considerare i rischi per la vita privata e per la dignità delle persone interessate che possono derivare da obblighi di pubblicazione sul web di dati personali non sempre indispensabili a fini di trasparenza. TUGA 3 Srl, in conformità ai principi di protezione dei dati, è tenuta a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel D.Lgs. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque rendere intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. Deve, pertanto, ritenersi consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto. Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti.

## §

### **“Accesso civico”**

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni e agli enti preposti di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti preposti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

L'esercizio del diritto di accesso non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, l'*accesso civico c.d. semplice* è il diritto di chiunque di richiedere, senza alcuna motivazione, la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Pertanto, l'*accesso civico semplice* si configura come rimedio all'inosservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge ed è espressione del controllo sociale che informa la disciplina sulla trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013.

L'*accesso civico c.d. generalizzato* consente a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione e dalla motivazione, di richiedere l'accesso a dati e documenti detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione (art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013).

L'*accesso civico* viene rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Il diritto di accesso è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

La normativa prevede comunque che, se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

L'istanza di *accesso civico* identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. Detta istanza può essere trasmessa per via telematica ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) ad altro ufficio o account indicato nella sezione del sito istituzionale web "*Società trasparente*";
- d) al *Responsabile per la trasparenza*, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla Società per la riproduzione su supporti materiali.

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, la Società, una volta ricevuta la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine per dare risposta all'accesso è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la Società provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, la Società provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, la Società ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi di esclusione e ai limiti di accesso (ex art. 5-bis D.Lgs. n. 33/2013). Il Responsabile per la trasparenza può chiedere agli uffici della Società informazioni sull'esito delle istanze.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso, il richiedente può presentare richiesta di riesame al *Responsabile della trasparenza*, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi relativi alla protezione dei dati personali, il suddetto *Responsabile* provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del *Responsabile* è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione della Società o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del *Responsabile della trasparenza*, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il Responsabile della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione al datore di lavoro ai fini disciplinari.

Per garantire l'accesso civico, la Società mette a disposizione sia il seguente indirizzo mail pubblicato sull'apposita sezione [accesso.civico@tuga3srl.com](mailto:accesso.civico@tuga3srl.com) del proprio sito internet, sia l'account del *Responsabile della trasparenza* [mcresci.trasparenza@tuga3.com](mailto:mcresci.trasparenza@tuga3.com).

Per facilitare l'accesso la Società predispone un'apposita modulistica che è disponibile nella sezione “Società trasparente” del sito istituzionale di TUGA 3Srl.

Per un ausilio alla corretta interpretazione della normativa, si segnalano le Linee Guida, Delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016, recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso.

## §

### **La formazione e informazione del personale**

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, la Società assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente in materia di trasparenza, pubblicità, integrità e legalità e diritto di accesso; le stesse saranno integrate e sinergiche con le attività formative sul Modello 231.

Occorre svolgere un adeguato programma di formazione degli amministratori, dei dipendenti. Sotto questo profilo, l'attività formativa verrà svolta di intesa con il *Responsabile della trasparenza* e con l'Organismo di Vigilanza. I relatori potranno

essere lo stesso *Responsabile alla trasparenza*, l'OdV, ovvero professionisti o docenti esterni. La formazione, adeguatamente documentata con firme di presenza, avverrà tramite incontri collettivi, ovvero, per singole aree di attività.

Oggetto della formazione saranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti materie:

- le interazioni tra la disciplina della prevenzione della corruzione (L. 190/12) e la disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001);
- le norme e le misure attuate in materia di trasparenza e di accesso civico.

## §

### **Procedura per l'aggiornamento degli adempimenti in materia di trasparenza e di accesso civico**

Il presente documento può essere aggiornato in qualsiasi momento ovvero al verificarsi:

- di un evento che palesi l'esigenza di integrazione e/o modifica delle procedure esistenti;
- di un mutamento strutturale dell'ente o di una rilevante modifica normativa.

L'approvazione e le modifiche vengono effettuate dall'Amministratore Unico su proposta del *Responsabile della trasparenza*.

Tale documento (quando approvato e ogni qualvolta venga modificato) deve essere pubblicato sul sito istituzionale e ne deve essere data informativa ai soci, agli organi di controllo, all'Organismo di Vigilanza, ai dipendenti e ai collaboratori.

## §

### **Sanzioni**

In materia di trasparenza, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati relativi all'amministrazione e alla compagine societaria (artt. 14 e 22 del d.lgs. 33/2013) può dar luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 10.000,00 a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'ente interessato.

Il procedimento sanzionatorio per l'irrogazione delle sanzioni per il mancato adempimento della disciplina della trasparenza è disciplinato da apposito "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio" emanato dall'ANAC in data 16 novembre 2016.